

NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "ARTISTI 7607 - SOCIETÀ COOPERATIVA" (CD. "STATUTO")

TITOLO I DENOMINAZIONE - TIPO GIURIDICO - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - TIPO GIURIDICO - NORME APPLICABILI

- 1.1. La società si denomina "ARTISTI 7607 - SOCIETÀ COOPERATIVA" ed è società "Cooperativa" a responsabilità limitata.
- 1.2. Essa assume la natura di "Organismo di gestione collettiva", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 (in appresso per brevità indicato come "Decreto") recante "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno" (in G.U. n. 72 del 27 marzo 2017); pertanto, è soggetto di diritto che ha come finalità principale quella della gestione di diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, come qualificato a norma dell'articolo 2 comma 3 del "Decreto", a vantaggio collettivo di questi.
- 1.3. Essa venne costituita nel quadro delle disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 recante "Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni", pubblicato in G.U. n. 59 dell'11 marzo 2013.
- 1.4. La società conforma il proprio "Statuto" alla disciplina generale del proprio tipo sociale e a quella portata dalla normativa speciale sopra richiamata ("Decreto") attualmente in vigore. Lo "Statuto", nella sua stesura tempo per tempo aggiornata, sarà reso pubblico nel sito internet della "Cooperativa", a norma dell'articolo 26, comma 1, lettera a) del "Decreto".
- 1.5. Nel corso di questo "Statuto", la società "ARTISTI 7607 - SOCIETÀ COOPERATIVA" potrà essere indicata - pertanto - come "Cooperativa" o come "Organismo di gestione collettiva".

ARTICOLO 2) SEDE

- 2.1. La "Cooperativa" ha sede legale obbligatoriamente nel territorio dello Stato Italiano ed attualmente nel Comune di Roma, all'indirizzo risul-

tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

- 2.2.** La "Cooperativa" potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e nei termini di legge.
- 2.3.** Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
- 2.4.** Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3) DURATA

- 3.1.** La "Cooperativa" ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata a nuove scadenze per decisione dei soci. In caso di proroga, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II MODELLO SOCIETARIO

ARTICOLO 4) MODELLO SOCIETARIO

- 4.1.** La "Cooperativa" adotta il modello della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materie di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- 4.2.** La "Cooperativa" come "Organismo di gestione collettiva" è detenuto e controllato dai propri membri (anche indicati in prosieguo come "soci"), secondo le disposizioni di legge e del presente "Statuto", e non persegue fini di lucro.
- 4.3.** La "Cooperativa" non svolge la propria attività in prevalenza a favore dei propri soci, e agisce nell'interesse dei "titolari dei diritti" da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

TITOLO III SCOPO MUTALISTICO - OGGETTO SOCIALE - RAPPORTI CON I "TITOLARI DEI DIRITTI" MEMBRI DELLA COOPERATIVA IN QUANTO SOCI - ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI "TITOLARI DEI DIRITTI" NON MEMBRI

ARTICOLO 5) SCOPO MUTALISTICO - OGGETTO SOCIALE

- 5.1.** Con riferimento ed in conformità con lo scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci, la "Cooperativa" - quale organismo di gestione collettiva (OCC) autorizzato dalla legge (articolo 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35) - ha come proprio oggetto sociale prevalente lo svolgimento delle attività di gestione, amministrazione e di intermediazione:
- a)** dei diritti connessi al diritto di autore o comunque contemplati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e in particolare:
 - dei diritti connessi al diritto d'autore (audiovisivo e musica);
 - dei diritti patrimoniali introdotti dal Decreto Legislativo del giorno 8 novembre 2021, n. 177 di recepimento della direttiva (UE) 2019/790;
 - b)** nonchè del diritto d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (audiovisivo e musica). Sono specificatamente incluse le attività di gestione, amministrazione e intermediazione dei diritti derivanti dallo sfruttamento delle prestazioni professionali degli Autori e degli Artisti Interpreti e Esecutori attraverso l'utilizzo di sistemi e/o modelli di intelligenza artificiale generativa, sia per scopi di sviluppo e addestramento dei sistemi e/o modelli stessi che per scopi commerciali, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori indicati dai "titolari dei diritti", indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento della "Cooperativa" o del "titolare dei diritti".
- 5.2.** L'attività sociale è effettuata su mandato degli artisti interpreti e/o esecutori o dei loro successori, rilasciato direttamente o tramite associazioni o enti rappresentativi della categoria e la "Cooperativa" ha l'obbligo di assumere la gestione affidata dai "titolari dei diritti", in quanto rientrante nella propria attività, sempre che non sussistano ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla.
- La "Cooperativa", prima di assumere la gestione, fornisce ai "titolari dei diritti" le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del "Decreto" nonchè quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi.
- 5.3.** I "titolari dei diritti" che affidano alla "Cooperativa" la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla sua gestione. Resta in ogni caso salvo il diritto dei "titolari dei diritti" di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. I "titolari dei diritti" hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione. Viene stabilito che tale revoca produce effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. In caso di somme dovute ai "titolari dei diritti" per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli

effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i "titolari dei diritti" conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del medesimo "Decreto".

5.4. La "Cooperativa" pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, potrà stabilire ed ottenere il compenso dovuto agli artisti interpreti e/o esecutori per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ai sensi degli artt. 71-septies, 71-octies - destinando la quota prevista dalla legge spettante agli artisti interpreti e/o esecutori alle attività di studio e di ricerca nonché ai fini di promozione e formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti e/o esecutori - 73 e 73-bis della legge 633/1941; determinare ed ottenere l'equa remunerazione e l'equo compenso dovuti agli artisti interpreti e/o esecutori rispettivamente previsti dagli articoli 80 e 84 della legge 633/1941; concludere accordi e convenzioni con la Società Italiana degli Autori ed Editori ai sensi dell'art. 180 bis della legge 633/1941.

Ai sopraindicati fini, la "Cooperativa" potrà per conto dei propri mandanti "titolari di diritti":

- svolgere attività di informazione e formazione nei confronti degli artisti interpreti e/o esecutori, circa i loro diritti e le loro prerogative di carattere economico, giuslavoristico, previdenziale, assistenziale nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, avuto specialmente riguardo a tutti gli aspetti connessi al diritto di autore;
- concludere, con i produttori e gli utilizzatori delle opere e con i loro rappresentanti l'attività di negoziazione dei compensi spettanti agli artisti interpreti e/o esecutori per i diritti connessi al diritto d'autore;
- incassare e ripartire tra gli artisti interpreti e/o esecutori i proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere, determinandone i criteri di assegnazione;
- definire con analoghi organismi ed enti italiani ed esteri di gestione dei diritti connessi intese e accordi per il reciproco scambio di informazioni e dati per l'incasso e l'attribuzione dei compensi spettanti agli artisti interpreti e/o esecutori;
- promuovere, assicurare e perseguire, sia in Italia che all'estero, in ogni sede anche giurisdizionale la migliore tutela dei diritti connessi al diritto d'autore anche attraverso accordi per la gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore.

La "Cooperativa" potrà inoltre svolgere le seguenti ulteriori attività, ricomprese nel proprio oggetto sociale:

- promuovere e divulgare l'affermazione dei diritti degli artisti interpreti e/o esecutori;
- sostenere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo della produzione, dell'utilizzazione, della comunicazione, della diffusione ed in genere del mercato audiovisivo e musicale ai fini della più completa tutela dei diritti degli artisti interpreti e/o esecutori;
- divulgare in relazione agli artisti interpreti e/o esecutori, la conoscenza della cinematografia, della musica, del teatro e di altre arti dello spettacolo.

Con riferimento allo scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci, la "Cooperativa" potrà svolgere ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle precedenti. La "Cooperativa" potrà offrire servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti

o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento .

- 5.5.** La "Cooperativa" predisporre ed approva, rendendo senza indugio pubblici sul proprio sito internet i relativi documenti:
- il regolamento interno di ripartizione dei diritti;
 - il regolamento interno inerente le modalità di iscrizione e/o conferimento del mandato.
- 5.6.** La disciplina relativa:
- alla riscossione e impiego dei proventi dei diritti;
 - alle spese di gestione e alle altre detrazioni;
 - ai servizi sociali, culturali o educativi;
 - alla distribuzione di importi dovuti ai "titolari dei diritti";
 - alla identificazione dei "titolari dei diritti";
 - ai proventi non distribuibili;
- è quella di cui agli articoli da 14 a 19 del "Decreto" che si intendono qui come per integralmente riportati e trascritti. La "Cooperativa" adotta obbligatoriamente la gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento. Le risultanze delle contabilità analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
- 5.7.** Nell'ipotesi in cui la "Cooperativa gestisce i diritti dei "titolari dei diritti" nel quadro di un accordo di rappresentanza, essa regola la propria attività in ossequio a quanto stabilito dal Capo II - Sezione IV del "Decreto".
- 5.8.** La "Cooperativa" potrà svolgere le attività che costituiscono l'oggetto sociale anche nei confronti dei terzi (titolari dei diritti non "membri"); in particolare nell'ipotesi in cui la "Cooperativa, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestisce diritti di "titolari dei diritti" che non siano suoi membri, essa deve osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27 e 38 del "Decreto".

ARTICOLO 6)

CARATTERI DELLA FORMA GIURIDICA COOPERATIVISTICA - ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI

- 6.1.** La "Cooperativa":
- è tassativamente apolitica e apartitica;
 - si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, in rapporto ai quali agisce, che sono costituiti da: mutualità, solidarietà, rispetto della persona, democraticità interna ed esterna, associazionismo tra cooperative;
 - potrà impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale.
- 6.2.** La "Cooperativa" potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.
- 6.3.** Su deliberazione dell'Organo amministrativo potrà aderire alle Associazioni europee, nazionali, regionali e provinciali di categoria e ad altri

Organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

- 6.4.** Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la "Cooperativa" potrà:
- 1)** instaurare rapporti di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione a progetto, ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione italiana;
 - 2)** svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle costituenti il proprio oggetto sociale, indicate nel precedente articolo 5.1., nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed economica necessari alla realizzazione dei propri scopi sociali, e comunque indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a)** a scopo di stabile investimento e con esclusione del fine di collocamento presso il pubblico, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
 - b)** aderire e partecipare ad attività di enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, di approwigionamento e credito;
 - c)** in via non prevalente, a titolo soltanto occasionale, potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la "Cooperativa" aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - d)** assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dello Stato, da enti pubblici o da privati; stipulare convenzioni con enti pubblici o privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
 - e)** partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto per forniture di servizi, partecipare a consorzi e raggruppamenti anche temporanei di imprese e ad ogni altra forma associativa che consenta il miglior utilizzo di tutte le proprie risorse;
 - f)** predisporre, fornire supporto e promuovere tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali;
 - g)** promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza.
 - 3)** svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed economica, necessarie o utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'Unione Europea, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli scopi prefissati;

- 4) promuovere anche l'autofinanziamento della società "Cooperativa" stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e ogni altra attività di carattere finanziario che sia riservata a intermediari autorizzati o abilitati o incompatibili con la forma cooperativa;
- 5) infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO IV

SOCI: REQUISITI E CONDIZIONI DEI SOCI - PROCEDURA DI AMMISSIONE - QUOTE - CONFERIMENTI - CESSIONE - VINCOLI - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 7) REQUISITI E CONDIZIONI DEI SOCI

- 7.1.** Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge, salvo il disposto dell'art. 2519, secondo comma, c.c.
Secondo quanto precisato nei commi successivi, possono essere soci della "Cooperativa" persone fisiche, persone giuridiche, società ed altri soggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare enti collettivi non personificati, nel rispetto dell'articolo 2, comma 4, del "Decreto".
- 7.2.** La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
- 7.3.** Possono essere soci, divenendo così "membri" dell'Organismo di gestione collettiva "ARTISTI 7607 - SOCIETÀ COOPERATIVA":
 - per ciò che concerne le persone fisiche: i "titolari dei diritti" owerosia gli artisti interpreti e/o esecutori (owerosia attori, cantanti, musicisti, ballerini, direttori d'orchestra, doppiatori, rumoristi e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, eseguono in qualunque altro modo opere musicali, cinematografiche, audiovisive, drammatiche, letterarie o artistiche in genere) che svolgano l'attività di artista, non abbiano interessi contrastanti con quelli della "Cooperativa" ed intendano perseguire gli scopi statuari nonché siano associati all'"ASSOCIAZIONE ARTISTI 7607", con sede in Roma, Via Maria Adelaide n. 8, codice fiscale 97604620589;
 - per ciò che concerne le persone giuridiche, le società o gli enti collettivi non personificati : un'entità che rappresenta i "titolari dei diritti", compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di "titolari di diritti", la cui natura, il loro oggetto sociale, il loro fine istituzionale o il loro scopo statutario siano compatibili con le caratteristiche proprie dello scambio mutualistico della "Cooperativa", così come risultante dalla legge e dal presente "Statuto".

7.4. I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:

- a)** soci utenti, che in quanto artisti interpreti e/o esecutori utilizzano i servizi della "Cooperativa", dietro mandato diretto o indiretto a favore della "Cooperativa" medesima per la gestione, l'amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore o, in genere, che fruiscono dei servizi posti in essere dalla "Cooperativa" nell'ambito delle diverse attività costituenti il proprio oggetto sociale;
- b)** soci sovventori, come previsti dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4;
- c)** soci in prova, sono coloro i quali, a norma e nei limiti dell'articolo 2527, terzo comma del codice civile:
 - siano associati dell'"ASSOCIAZIONE ARTISTI 7607" senza aver conferito mandato alla medesima Associazione per la gestione dei diritti connessi al diritto d'autore alla data di costituzione della presente "Cooperativa";
 - ovvero non hanno ancora maturato il diritto alla percezione del compenso relativo ai diritti di cui al precedente articolo 5.1. dello "Statuto", e quindi a favore dei medesimi, onde facilitare la loro piena integrazione nell'attività sociale e il corretto svolgimento della stessa, la "Cooperativa" provvederà ad apposito orientamento e formazione, fondati sulla responsabilità e sull'autoconsapevolezza, concernenti l'insieme dei diritti e delle prerogative costituenti la posizione dell'artista, interprete e/o esecutore nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano.

Ai soci in prova, per un periodo di quattro anni dalla data di ammissione alla "Cooperativa", spettano tutti i diritti e gli obblighi afferenti alla qualità di socio oltreché la fruizione di speciali attività di orientamento e formazione nell'ambito di quanto sopra precisato organizzati dalla "Cooperativa", ma fatta eccezione per il diritto di voto nelle Assemblee elettive riferite all'Organo Amministrativo. Trascorso il periodo di prova il socio in prova acquisirà automaticamente la qualifica di socio cooperatore soltanto se non si siano verificati fatti attinenti alla persona del socio o all'attività economica o alla struttura sociale che obiettivamente impediscano l'instaurazione di tale rapporto.

7.5. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

La distinzione dei soci di cui al precedente comma 7.4. è esclusivamente legata al tipo sociale prescelto (società cooperativa) ed è indipendente dalla distinzione dei membri della "Cooperativa" in relazione alle categorie di appartenenza, overosia:

- "titolari dei diritti" suddivisi in artisti interpreti ed esecutori;
- entità che rappresentano i "titolari dei diritti".

Tutti tali soggetti partecipano su un piano di parità alla vita della "Cooperativa" ed in special modo ai processi decisionali all'interno dell'Assemblea generale dei soci, a norma dell'articolo 6, comma 1 del "Decreto"; essi possono comunque raggrupparsi ed organizzare la loro partecipazione prevedendo "liste di voto" o equivalenti forme di aggregazione, con riferimento alla categoria di cui essi rispettivamente fanno parte, in ipotesi di assemblee elettive o in ogni altro caso in cui le decisioni incidano su o comunque riguardino diritti e prerogative riferibili alle singole categorie di "membri".

7.6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

- 7.7.** In ogni caso, i requisiti per l'adesione alla "Cooperativa" sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e quindi nessuna rilevanza per l'ammissione potranno mai assumere:
- il sesso, l'etnia, la religione, l'orientamento politico, le condizioni personali e sociali (fra cui titoli di studio e i titoli onorifici) del soggetto richiedente;
 - il valore economico dei diritti dei singoli "titolari". La "Cooperativa" assicura le forme idonee a che tali criteri siano pubblicamente accessibili.
- 7.8.** La "Cooperativa" istituisce uno o più siti o portali web che consentano uno scambio di comunicazione con i propri membri, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti, caratterizzati da un'alta interazione fra detto sito o portale e l'utente e la sollecitudine nel riscontro delle informazioni richieste.
- 7.9.** La "Cooperativa" istituisce un apposito registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente. Tale registro è sottoposto, su richiesta dell'Organo di Sorveglianza di cui al successivo articolo 38, a vidimazione notarile.

ARTICOLO 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 8.1.** Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della "Cooperativa" contenente i seguenti documenti:
- a)** se persona fisica:
- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, categoria di appartenenza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elettronica, accludendo fotocopia di un documento d'identità valido di riconoscimento;
 - dichiarazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante della "Associazione Artisti 7607" attestante la qualifica di Associato alla predetta associazione;
 - il conferimento, direttamente o indirettamente, alla "Cooperativa" del mandato di gestione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633;
- b)** se persona giuridica o ente diverso:
- autocertificazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante, dalla quale risulti: denominazione, sede e codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, presso il Registro delle Imprese o presso altri Albi od Elenchi, se posseduti; deve altresì essere indicato il nominativo della persona delegata a rappresentare l'Ente nei rapporti con la "Cooperativa" ed allegato il verbale della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
- 8.2.** Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione, con esclusione di quelli che costituiscono violazione delle normative sulla cd. "privacy" (D.Lgs. 196/2003)

overo dirette ad acquisire informazioni di potenziale portata discriminatoria. Si devono indicare inoltre:

- i motivi della richiesta;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

8.3. Il socio è tenuto:

- a)** ad osservare il presente "Statuto", i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b)** a partecipare concretamente all'attività della "Cooperativa" sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

8.4. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Organo Amministrativo in sede di approvazione del bilancio.

8.5. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente "Statuto", delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

8.6. Qualora la "Cooperativa" respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al "titolare dei diritti" una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.

8.7. In tal caso l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione; l'assemblea sarà in ogni caso tenuta a decidere con le maggioranze costitutive e deliberative previste dal presente "Statuto" per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 9) QUOTE

9.1. Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile, del valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

9.2. All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi in dipendenza della richiesta fattane dall'Organo Amministrativo.

9.3. Il socio che durante la vita della "Cooperativa" intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 10) MODALITÀ ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE

10.1. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo alme-

no corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche tempo per tempo determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

- 10.2.** Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 e dall'articolo 2465 del codice civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ARTICOLO 11) CESSIONE DELLE QUOTE

- 11.1.** Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.
- 11.2.** Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
- 11.3.** Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 11.4.** Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
- 11.5.** Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove ha sede la società.

ARTICOLO 12) VINCOLI SULLE QUOTE

- 12.1.** Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.
- 12.2.** Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.

ARTICOLO 13) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 13.1.** La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per cessione della quota e per morte del socio.
- 13.2.** In questi casi il socio che cessa di far parte della "Cooperativa" risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.
- 13.3.** In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richia-

ma la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ARTICOLO 14) RECESSO

- 14.1.** Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente "Statuto", il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
- a)** cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
 - b)** la fusione o scissione;
 - c)** compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
 - d)** il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - e)** la revoca dello stato di liquidazione;
 - f)** l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - g)** mutamento dei criteri di ripartizione contenuti nel Regolamento interno di ripartizione dei diritti di cui all'articolo 5.1. del presente "Statuto".
- 14.2.** Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- 14.3.** La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
- 14.4.** Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 15) ESCLUSIONE

- 15.1.** L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:
- 1)** per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - 2)** per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - 3)** nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
 - 4)** nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
 - 5)** nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
 - 6)** che abbia messo in atto azioni o comportamenti lesivi particolarmente gravi nei confronti di soci o di terzi che possano ledere al buon nome o all'immagine della "Cooperativa".
- 15.2.** Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al

socio con lettera raccomandata.

- 15.3.** Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- 15.4.** Nell'ipotesi in cui il socio cessi, per qualunque ragione, di essere associato alla "ASSOCIAZIONE ARTISTI 7607", il Consiglio di Amministrazione - a seguito della notizia comunque ottenuta della predetta avvenuta cessazione - delibererà l'esclusione e la conseguente cessazione del rapporto sociale in capo al socio, salvo che nel frattempo lo stesso non sia receduto.
- 15.5.** Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 16) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

- 16.1.** Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
- 16.2.** Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).
- 16.3.** La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.
- 16.4.** Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
- 16.5.** Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
- 16.6.** Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
- 16.7.** Il socio che ha ottenuto garanzie dalla "Cooperativa" non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

TITOLO V PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - ESERCIZIO E BILANCIO - RISTORNI - DESTINAZIONE DELL'UTILE

ARTICOLO 17) PATRIMONIO

- 17.1.** Il patrimonio della "Cooperativa" è costituito:
 - a)** dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sotto-

- scritte dai soci;
- b)** dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle eventuali quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c)** dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della "Cooperativa" per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d)** da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
 - e)** dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - f)** da riserve per i possessori di strumenti finanziari.
- 17.2.** Le riserve di cui alle precedenti lettere "b", "c", "d", ed "e" non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento della "Cooperativa".

ARTICOLO 18 CAPITALE SOCIALE

- 18.1.** Il capitale sociale della "Cooperativa" non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 18.2.** L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
- 18.3.** La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.
- 18.4.** In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 19) ESERCIZIO E BILANCIO

- 19.1.** L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 19.2.** Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge, ai sensi del Libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del codice civile.
- 19.3.** La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre quanto disposto dall'articolo 2428 del codice civile, deve illustrare i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, avendo particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la "Cooperativa" opera, dei soci, delle persone non socie e della comunità tutta.
- 19.4.** Il bilancio dovrà riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta

con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

- 19.5.** Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio si dovrà evidenziare i parametri che documentino la condizione di prevalenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2513 del codice civile, nonché - a norma delle previsioni recate dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012 di cui all'articolo 1.1. del presente "Statuto" - le risultanze delle contabilità analitiche riferite alle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché agli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme, assoggettate in gestione separata.
- 19.6.** In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente "Statuto", la destinazione degli utili.

ARTICOLO 20) RISTORNI

- 20.1.** L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura comunque tale da rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente "Statuto".
- 20.2.** I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.
- 20.3.** L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, anche mediante:
- aumento proporzionale delle rispettive quote;
 - emissione di strumenti finanziari.
- 20.4.** L'erogazione del ristorno a favore dei soci - ferma restando la separazione contabile - non è subordinata all'accantonamento delle somme dovute a titolo di versamento ai fondi mutualistici e a riserva legale.

ARTICOLO 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE

- 21.1.** In presenza di un utile d'esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- a)** qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
 - b)** una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura minima del 3% (tre per cento) e comunque in misura non inferiore a quella stabilita tempo per tempo dalla legge;
 - c)** un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato ed eventualmente anche del sovrapprezzo, nella misura del limite massimo previsto dall'art. 7 della legge 59/92;
 - d)** a riserve indivisibili previste dalla legge;

- e) il resto sarà destinato secondo la determinazione dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente "Statuto".

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22) ELENCO

- 22.1.** Gli organi della "Cooperativa" sono i seguenti:
- a) l'Assemblea generale dei membri;
 - b) l'Organo di Amministrazione ;
 - c) l'Organo di Controllo Contabile;
 - d) le Assemblee Separate e le Assemblee Speciali per i sottoscrittori di strumenti finanziari privi del diritto di voto e quelle per le diverse categorie dei "membri";
 - e) l'Organo di Sorveglianza.

CAPO I ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 23) DEFINIZIONE

- 23.1.** L'Assemblea generale è l'organo sovrano della "Cooperativa"; le sue deliberazioni prese in conformità dello "Statuto" e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 24) MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

- 24.1.** Le Assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.
- 24.2.** L'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il più lungo termine comunque non superiore ai 180 (centottanta) giorni laddove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (in tale ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, le ragioni della dilazione); essa viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo "Statuto" e dalla legge.
- 24.3.** L'Assemblea generale è costituita dai membri della "Cooperativa" regolarmente iscritti nel libro dei soci e in regola con i versamenti dovuti.
- 24.4.** L'Assemblea generale viene convocata dall'Organo amministrativo in carica con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsi-

asi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- 24.5.** Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 24.6.** Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
- 24.7.** In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea generale si reputa validamente costituita nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma del codice civile dettato in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 25)

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

25.1. Spetta all'Assemblea generale:

- 1)** nominare e revocare l'incarico degli Amministratori, esaminare le loro prestazioni e approvare i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali;
- 2)** deliberare in merito alle eventuali modifiche dello "Statuto";
- 3)** deliberare, nel rispetto della Sezione III, del Capo II del "Decreto", in merito a quanto segue:
 - a)** alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai "titolari dei diritti";
 - b)** alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
 - c)** alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
 - d)** alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi nonché l'adozione di un Regolamento che stabilisca secondo criteri oggettivi e ragionevoli le spese di gestione e le altre detrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, del detto "Decreto", da rendersi pubblico sul sito internet della "Cooperativa";
 - e)** all'impiego degli importi non distribuibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del "Decreto" in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili stessi, fatto salvo il diritto dei "titolari dei diritti" di reclamare tali importi presso la "Cooperativa", nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2, del "Decreto";
 - f)** alla politica della gestione dei rischi;
 - g)** all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
 - h)** all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di so-

cietà controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;

- i)** all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- l)** alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile;

4) approvare i bilanci;

5) distribuire gli utili;

6) approvare i regolamenti, di cui all'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

7) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove in carica;

8) esercitare il controllo sulle attività della "Cooperativa", approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28 del "Decreto";

9) deliberare altresì su ogni altra materia o questione prevista dallo "Statuto".

25.2. Spetta altresì all'Assemblea generale decidere sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della "Cooperativa" propongono.

25.3. Per le delibere assembleari si applicano i seguenti quorum:

- in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

25.4. Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ARTICOLO 26) DIRITTO DI VOTO

26.1. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

26.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

26.3. Il socio in prova non ha diritto di voto nelle Assemblee elettive relative all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 27)

DELEGHE DI VOTO E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 27.1.** Ciascun membro della "Cooperativa" ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'Assemblea generale dei membri, purchè tale designazione non comporti un conflitto di interessi.
- La delega è valida per un'unica riunione dell'Assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta.
- 27.2.** La rappresentanza deve essere conferita per iscritto esclusivamente ad altro socio e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
- 27.3.** La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 27.4.** Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 del codice civile.
- 27.5.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.
- 27.6.** Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.
- 27.7.** Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.
- 27.8.** Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da Notaio nei casi previsti dalla legge o quando ne faccia richiesta il Presidente dell'Assemblea.
- 27.9.** Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, overosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

- vengano indicati nell'awiso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 28) ASSEMBLEE SEPARATE

- 28.1.** La "Cooperativa" può svolgere assemblee separate previste dall'ordinamento cooperativistico ovvero con riferimento alle singole categorie dei soci.
- 28.2.** Se la società "Cooperativa" ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ARTICOLO 29) ASSEMBLEE SPECIALI

- 29.1.** Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 30) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - PRESCRIZIONI RIFERITE AGLI AMMINISTRATORI

- 30.1.** La "Cooperativa" è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori non inferiore a tre e non superiore a nove, fermo restando che la maggioranza degli amministratori dovrà essere comunque scelta tra i soci cooperatori. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.
- 30.2.** La "Cooperativa" attribuisce gli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista altresì l'assenza di cause di ineleggibilità previste all'art. 2382 del codice civile nonché l'assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o

contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

30.3. Gli amministratori della "Cooperativa" devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo "Statuto" con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo "Statuto".

30.4. Gli amministratori della "Cooperativa" non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'Assemblea generale dei membri.

30.5. La responsabilità degli amministratori è disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile.

30.6. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'Organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della "Cooperativa", precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.

Nei casi sopra previsti, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la "Cooperativa" dell'operazione.

30.7. Gli amministratori rispondono dei danni derivati alla "Cooperativa" dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

30.8. Gli amministratori sono nominati per un triennio.

30.9. Ciascun amministratore può essere rieletto.

30.10. Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto l'assemblea o i soci in sede di atto costitutivo, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

30.11. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori e agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con

sistemi assicurativi previdenziali.

30.12. Gli amministratori trasmettono annualmente una dichiarazione individuale all'Assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

- a)** eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla "Cooperativa", quale organismo di gestione collettiva;
- b)** eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla "Cooperativa", inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c)** importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla "Cooperativa" in qualità di "titolare di diritti";
- d)** una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della "Cooperativa" o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

ARTICOLO 31) COMPETENZE

31.1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

31.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo "Statuto" e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione, determinando la categoria di appartenenza, e l'esclusione dei soci;
- nominare il direttore dell'azienda;
- stabilire i compensi dei collaboratori, dei tecnici e dei consulenti;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti, di cui all'articolo 2521 del codice civile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed approvare quelli ivi non ricompresi;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi e ipoteche legali, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della "Cooperativa" in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recedere, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla "Cooperativa" fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

31.3. L'Organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo "Statuto" non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

31.4. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della "Cooperativa".

31.5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, anche riguardanti atti di straordinaria amministrazione, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

31.6. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

31.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ARTICOLO 32) DISCIPLINA

32.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impe-

dimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

- 32.2.** Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le delibere del Consiglio sono comunque valide quando siano presenti tutti gli amministratori.
- 32.3.** Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente se nominato. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, 4° comma, del codice civile. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
- 32.4.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 32.5.** Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.
- 32.6.** A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.
- 32.7.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 33) POTERI DI RAPPRESENTANZA

- 33.1.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- 33.2.** La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è attribuita al presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato, in caso di assenza o impedimento del primo) ovvero ai membri del comitato esecutivo e/o al o agli amministratori delegati con riferimento ai poteri delegati.
- 33.3.** Il Presidente nonché gli Amministratori Delegati, questi ultimi nei limiti della delega, potranno previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rilasciare procure a soci o a professionisti e tecnici specifici, per lo svolgimento di singole attività, con l'attribuzione del connesso potere di rappresentanza.

33.4. Spetta inoltre al presidente:

- a)** convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b)** dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della "Cooperativa";
- c)** sovrintendere a tutta l'attività della "Cooperativa".

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

33.5. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato se previsto.

ARTICOLO 34) CONTROLLO DEI SOCI

34.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 35) ORGANO DI CONTROLLO

35.1. L'Organo di Controllo viene nominato in tutti i casi previsti dalla legge o per volontà dei soci.

35.2. Esso è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico. In caso di nomina di un Collegio Sindacale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne designa altresì il presidente.

35.3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

35.4. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito, in forma collegiale o in forma monocratica.

35.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

35.6. L'assemblea determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

ARTICOLO 36) COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- 36.1.** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello "Statuto", sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 36.2.** L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella sua relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

ARTICOLO 37) CONTROLLO CONTABILE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 37.1.** A norma dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35, l'Assemblea generale dei soci:
- affida il controllo contabile della "Cooperativa", sentito l'Organo di Controllo, ove in carica, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o, in alternativa, assegna all'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, il controllo contabile, purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali; la delibera di nomina determina anche il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
- 37.2.** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 38) ORGANO DI SORVEGLIANZA

- 38.1.** Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al quale dispone il successivo articolo 39 del presente "Statuto", la "Cooperativa" contempla tra i propri organi il Consiglio di sorveglianza.
- 38.2.** Tale organo è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri della "Cooperativa", quali indicati dal precedente articolo 7.5., sicchè esso è costituito in forma collegiale da tre a cinque componenti, compreso il Presidente, ai quali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9 del "Decreto".
- 38.3.** I componenti del Consiglio di sorveglianza sono scelti in misura equa ed equilibrata fra loro all'interno di nominativi indicati in tante liste quante sono le categorie dei membri; tali liste possono essere composte sia da soci stessi sia da persone esperte nelle materia di competenza della "Cooperativa" da loro prescelte e vengono eletti dall'Assemblea generale per la durata di un triennio.

- 38.4.** L'Organo di sorveglianza cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.
- 38.5.** I componenti dell'Organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'Assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9, del "Decreto".
- 38.6.** L'Organo di sorveglianza si riunisce regolarmente presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, almeno al fine di:
- a)** esercitare i poteri delegatigli dall'Assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5, del "Decreto";
 - b)** monitorare le attività degli amministratori di cui all'articolo 12 del predetto "Decreto", tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d) del medesimo "Decreto".
- 38.7.** L'Organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'Assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.
- 38.8.** L'Organo di sorveglianza elegge al suo interno un Presidente, ove all'elezione non abbia provveduto l'Assemblea generale che ha proceduto alla nomina.

CAPO IV

PRESCRIZIONI DI CUI AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ARTICOLO 39)

LE MISURE ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ("MODELLO") E L'ORGANISMO DI VIGILANZA AZIENDALE

- 39.1.** In rispondenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, la "Cooperativa", nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, adotta, mediante Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, le misure organizzative, di gestione e di controllo (c.d. "Modello") e costituisce, ove tenuto, un Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo "Modello".

TITOLO VII

LIBRI OBBLIGATORI - SCRITTURE CONTABILI - LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 40)

LIBRI OBBLIGATORI - SCRITTURE CONTABILI - LIBRI SOCIALI

- 40.1.** La "Cooperativa" tiene i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del Libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - Paragrafo 2 del Codice Civile.

40.2. La "Cooperativa" altresì tiene i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE - INSOLVENZA - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO 41) SCIOGLIMENTO

41.1. La "Cooperativa", oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale.

ARTICOLO 42) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

42.1. In caso di scioglimento della "Cooperativa", l'assemblea generale nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai sensi di legge.

ARTICOLO 43) INSOLVENZA

43.1. In caso d'insolvenza, qualora la "Cooperativa" svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 44) MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

44.1. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 codice civile. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 45) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO

45.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'Organo

Amministrativo può elaborare apposito regolamento sottoponendolo all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea generale, richiamandosi al riguardo la previsione dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile.

ARTICOLO 46)

RINVIO

- 46.1.** Per quanto non previsto dal presente "Statuto" valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente codice civile, quelle relative alla disciplina delle società a responsabilità limitata e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni portate dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35, ivi incluse, in particolare, quelle attinenti alla Vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle sanzioni.